

ASSEMBLEA DEL 26/27 APRILE 2007
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE LE
MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Firenze, 26 marzo 2007

Agli azionisti della Aeroporto di Firenze - AdF S.p.A.

Signori Azionisti,

in data 16 marzo 2007 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per la data del **26 aprile 2007 ore 12.00** presso la sede dell'ASSINDUSTRIA in Firenze, via Valfonda, 9, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **27 aprile 2007 ore 11.00**, stessa sede.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - parte II n. 35 del 24 marzo 2007 nonché sul quotidiano La Repubblica del 24 marzo 2007, è il seguente:

1. Approvazione del Regolamento dei lavori assembleari;
2. Bilancio di esercizio al 31.12.2006; relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto previa determinazione del numero dei componenti e del loro compenso ;
4. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto previa determinazione del compenso

* * * * *

Di seguito, si illustrano le proposte e le informazioni utili concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI

In accoglimento della raccomandazione contenuta nell'art. 11.C.5 del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance e pubblicato a cura di Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuna l'adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

La bozza di regolamento che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, allegata alla presente relazione sotto la lettera A, è stata redatta con l'obiettivo di rendere funzionali ed efficienti i lavori dell'assemblea, senza per questo pregiudicare il diritto di intervento di ciascun socio, ed anzi regolamentandolo in modo tale diritto possa essere esercitato con modalità certe e predefinite.

2. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2006; RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Il Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2006, congiuntamente al Bilancio consolidato al 31.12.2006, ai sensi dell'art. 82, c.2, lett. b) del Regolamento CONSOB 11971/99, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana in data 16 marzo 2007 . A partire dalla data odierna il Progetto di bilancio è disponibile sul sito internet della società, www.aeroporto.firenze.it.

Di quanto sopra è stata data comunicazione al pubblico con l'avviso pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 24 marzo 2007 .

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLO STATUTO PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2006 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. L'Assemblea è quindi chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 9 dello Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 15 o 17 membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea che lo nomina.

Il Comune di Firenze, la CCIAA di Firenze e la CCIAA di Prato hanno facoltà, ai sensi dell'art. 2449 c.c. di nominare complessivamente 4 consiglieri; in assemblea si procederà alla proclamazione dei quattro amministratori così designati.

I Consiglieri residui, a seconda dei casi undici o tredici, saranno nominati sulla base di liste, secondo le seguenti modalità:

(i) tre Consiglieri sulla base di liste di tipo "A", nelle quali dovrà essere indicato un numero di candidati da uno a tre; i candidati dovranno essere progressivamente numerati;

(ii) i restanti, sulla base di liste di tipo "B", nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo, con un massimo di dieci.

Le liste, tanto di tipo "A" che di tipo "B" dovranno essere presentate alla società, almeno venti giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

La presentazione delle liste presso la sede sociale potrà essere effettuata a mezzo fax al n. 055/3061355. Si precisa che la pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani dovrà essere effettuata a cura del socio che presenta la lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei soci presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di

ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti) e attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità. Le liste dovranno altresì indicare, se del caso, gli eventuali requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai codici cui la società dichiara di aderire.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare non più di una lista di tipo "A" e non più di una lista di tipo "B". I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista di tipo "A" ed una sola lista di tipo "B". Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

3. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLO STATUTO PREVIA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2006 scade il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'Assemblea è quindi chiamata a nominare un nuovo Collegio Sindacale con le modalità di cui all'art. 17 dello Statuto Sociale.

Il Collegio dei Sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume, a norma del decreto citato, la funzione di Presidente del Collegio.

Il Comune di Firenze, la CCIAA di Firenze e la CCIAA di Prato hanno facoltà, ai sensi dell'art. 2449 c.c. di nominare, di comune accordo tra loro, un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

I sindaci residui (due effettivi e uno supplente) saranno nominati mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste potranno essere presentate, mediante comunicazione in forma scritta alla società, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima adunanza, da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea

ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

La presentazione delle liste presso la sede sociale potrà essere effettuata a mezzo fax al n. 055/3061355. Si precisa che la pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani dovrà essere effettuata a cura del socio che presenta la lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, un'informativa contenente la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente l'incarico (alla sola condizione sospensiva della nomina da parte dell'Assemblea degli azionisti) attesti l'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità a norma di legge o di regolamento.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le liste per le quali non sono osservate le prescrizioni che precedono si considerano non presentate.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Michele Legnaioli)

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DELLA AEROPORTO FIRENZE S.P.A.

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito "AdF" o "Società") con sede in Firenze, via del Termine, 11.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria del è a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. Il regolamento è altresì disponibile sul sito internet della AdF.
3. Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 2 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto della Società, Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli intestatari delle azioni iscritti nel libro dei soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea e salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti, studenti che a tal fine dovranno far pervenire agli uffici della società la richiesta di partecipazione almeno un giorno prima dell'adunanza.
3. Possono intervenire all'Assemblea dipendenti, consulenti e rappresentanti della società di revisione della AdF e delle società controllate, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Art. 3 VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza a partire da trenta minuti prima di quella fissata per l'Assemblea.
2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria Generale della Società due giorni prima dell'adunanza.

Art. 4 ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA

1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Agli Azionisti e alle persone di cui al precedente art. 2 viene rilasciato al momento dell'identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.
2. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanino dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.1, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari.

Art. 5 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA LAVORI

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un notaio, da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4.3, di apparecchi di registrazione.
2. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e quindi accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea. Il Presidente può costituire un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari.
3. Il Presidente dell'Assemblea per il servizio d'ordine si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato.
4. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un congruo lasso di tempo, comunque non inferiore ad un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
6. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

Art. 6 SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'art. 7 comma 6, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può decidere di aggiornare i

lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Art. 7 DISCUSSIONE

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine il Presidente dell'Assemblea può fissare la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a quindici minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esolino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione.
3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata al Presidente. Nel dare la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.
4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci della Società possono chiedere di intervenire nella discussione.
5. Il Presidente dell'Assemblea per la predisposizione delle risposte agli interventi può interrompere i lavori per un periodo non superiore a due ore.

Art. 8 VOTAZIONI

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea gli azionisti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.
3. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese, salva diversa disposizione di legge o regolamentare.
4. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
5. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

6. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire, al momento delle dichiarazioni di voto, il proprio nominativo ed il numero delle azioni detenute in proprio o per delega. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.